

Ministero dei trasporti e della navigazione

Circ. 23-11-2000 n. A27/2000/MOT

Linee di trasporto integrative dei Servizi di linea, esercitate con veicoli della categoria M1.

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

Circ. 23 novembre 2000, n. A27/2000/MOT ⁽¹⁾.

Linee di trasporto integrative dei Servizi di linea, esercitate con veicoli della categoria M1.

(1) Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

Agli Uffici provinciali M.C.T.C.

Loro sedi

Ai Sigg. Coordinatori

Loro sedi

All'Assessorato ai trasporti, turismo e comunicazioni della Regione Sicilia

Via Notarbartolo, 9

90100 Palermo

All'Assessorato regionale turismo, commercio e trasporti

Direzione compartimentale M.C.T.C. della Sicilia

Via Nicolò Garzilli, 34

90141 Palermo

Alla Provincia autonoma di Trento

Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione civile

Lungo Adige S. Nicolò, 14

38100 Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

Via Cesare Battisti, 23

39100 - Bolzano

L'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, come noto, che veicoli della categoria M1 espletino servizi integrativi di trasporti di linea, in base a provvedimento di affidamento dell'Autorità competente.

Il Ministero dei trasporti e navigazione, con regolamento emanato ai sensi del quinto comma del citato articolo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 179 del 2 agosto 2000, ha definito i criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei veicoli di specie: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni (articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), del codice della strada, *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).

Detti veicoli, che perciò di fatto effettuano servizio integrativo del trasporto di linea per trasporto di persone:

- sono dotati di almeno cinque posti, e di almeno tre porte laterali;

- sono dotati di un pannello luminoso rettangolare ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, di dimensioni non eccedenti 85 × 30 cm, recante la segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di destinazione del servizio. Un secondo pannello luminoso con funzione di ripetitore di segnalazione, di dimensioni non eccedenti 22 × 18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale;

- sono soggetti all'obbligo della revisione annuale, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del D.M. 6 agosto 1998 n. 408*.

La carta di circolazione sarà rilasciata a seguito di esito favorevole di visita e prova (tariffa 3.1): si precisa che gli accertamenti tecnici di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri (articolo 75, comma 4, del codice della strada) non comprendono gli aspetti riguardanti la regolarità dell'esercizio (con particolare riferimento ai pannelli luminosi di itinerario) in ordine ai quali sussiste la competenza primaria dell'Ente concedente.

Alla domanda (su mod. MC 2119; codice "categoria-uso": 73) sarà allegata copia del provvedimento rilasciato dall'Autorità competente, i cui estremi debbono essere trascritti nell'apposita fincatura del modello MC 2119 ("Riservata all'Ufficio").

Si fa presente che il codice "73" è compatibile con i codici carrozzeria "AA", "AB", "AC", "AF", "BO", "BL", "B7", "B9".

Sui documenti di circolazione risulteranno le sottototate dizioni:

1 - "autoveicolo in servizio pubblico di linea integrativo";

2 - "uso di terzi".

Il Capo Dipartimento

Dott.ssa Annamaria Fabretti Longo

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

D.M. 6 agosto 1998, n. 408